



Comune di Tombolo

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
DI ETRA SPA**

**Relazione Tecnica**

# **ANALISI PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016**

## **PARTECIPAZIONI DETENUTE DA ETRA SPA**

Premesso che ETRA detiene:

1. una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in ETRA ENERGIA SRL (di seguito, ETRA ENERGIA). La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;
2. una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL (di seguito, ASI). La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;
3. una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in VIVERACQUA SCARL (di seguito, VIVERACQUA). La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

Considerato che:

1. L'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/2016 prevede che, ove ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche adottino un piano di assetto delle loro partecipazioni;
2. il Consiglio di Amministrazione di ETRA, con delibera adottata in data 14.11.2024 valutava e prendeva atto della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni detenute da ETRA in tutte e le Tre Società Partecipate;
3. la delibera sub (2) veniva resa nota ai Comuni con comunicazione prot. n. 016866 del 27.11.2024, affinché gli stessi potessero recepire le informazioni fornite nei rispettivi provvedimenti sull'assetto delle società partecipate, che gli stessi Comuni, per l'appunto, sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tutto ciò premesso e considerato, nel corso del 2025 nessuna azione di razionalizzazione è stata intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.

## **CONSIDERAZIONI SULL'EVENTUALE ADOZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2026**

Non si segnalano novità di rilievo, per quanto di interesse al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Continuano, infatti, a non sussistere i presupposti di cui al citato art. 20, in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette (di seguito, i Presupposti per la Razionalizzazione).

Per completezza di analisi, si rileva, che:

1. per ETRA ENERGIA non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto: - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a); - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b); - con riferimento ad Etra, la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c); - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d); - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e); - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);
2. per ASI non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto: - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a); - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b); - con riferimento ad Etra, la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c); - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d); 3 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e); - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);
3. per VIVERACQUA non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto: - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto svolge servizi di committenza in favore di ETRA e delle altre società socie della stessa (art. 20, co. 2, lett. e); - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b); - con riferimento ad Etra, la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c); - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d); - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e); - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).